

# COMUNE DI COLLI A VOLTURNO

## STATUTO

Approvato con delibera CC n. 5 del 18.02.2000

### TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

#### Art. 1 Definizione

Il Comune di Colli a Volturno è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della repubblica e dal presente statuto. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali.

#### Art. 2 Autonomia

Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini garantendo la pari opportunità tra uomini e donne e assicurando particolare attenzione alle categorie più deboli.

Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali e alla razionale gestione del territorio. Adotta altresì le misure necessarie per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente inteso nella più ampia accezione di valore naturalistico, paesaggistico, fisico e sociale. Persegue il pieno soddisfacimento del

diritto allo studio. Incoraggia e favorisce lo sport.

Il Comune svolge le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

### Art. 3 Sede

La sede del Comune è ubicata nel Capoluogo, in Piazza Municipio. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

Sia gli organi che le commissioni, per disposizione regolamentare potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

### Art. 4 Territorio

Il territorio comunale, risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica, si estende per Km.24 ed è confinante con i Comuni di Scapoli, Cerro al Volturno, Rocchetta al Volturno, Montaquila, Fornelli, Macchia d'Isernia, Monteroduni e Filignano.

### Art. 5 Stemma – Gonfalone – Fascia Tricolore – Distintivo del Sindaco

Il Comune ha un proprio Stemma e un proprio Gonfalone riconosciuto con D.P.R. del 3 novembre 1962.

La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

### Art. 6 Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone appartenenti alle categorie più deboli

L'attività di assistenza, integrazione sociale e diritti delle categorie più deboli potrà essere svolta direttamente o mediante affidamento a terzi e/o attraverso forme di collaborazione con altri Comuni e l'azienda sanitaria locale nel quadro della normativa statale e regionale di settore e secondo gli specifici regolamenti.

#### Art. 7

#### Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legislazione vigente.

## **TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE ( Consiglio – Giunta – Sindaco )**

### **Capo I**

### **CONSIGLIO COMUNALE**

#### Art. 8

#### Elezione – Composizione – Presidenza – Consigliere Anziano – Competenze

L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolate dalla legge.

Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco, al quale sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori delle attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere Anziano.

Il Consigliere Anziano è quello che ha conseguito il maggior numero dei voti nella consultazione elettorale. A parità di voti è quello più anziano di età.

Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

#### Art. 9

#### Consiglieri Comunali – Convalida – Programma di governo

I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

Il Consiglio provvede nella prima seduta dopo le elezioni alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed

incompatibilità, ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente.

Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta.

Entro un mese dalla prima seduta il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che, nell'atto deliberativo, dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

#### Art. 10

#### Funzionamento – Decadenza dei Consiglieri

Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

- a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:
- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
  - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
  - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

Il giorno di consegna degli avvisi di convocazione non viene computato;

b) nessun argomento può essere posto in discussione se la relativa proposta di deliberazione, corredata da

tutta la documentazione necessaria, non sia stata depositata presso l'ufficio di segreteria, a

disposizione dei consiglieri, almeno 24 ore prima della data dell'adunanza;

- c) la necessità, per la validità della seduta, della presenza, escluso il Sindaco, di almeno la metà dei consiglieri assegnati per le sedute di 1° convocazione e non meno di 1/3 per quelle di 2° convocazione e precisamente
- n.6 consiglieri per le sedute di prima convocazione;
  - n.4 consiglieri per le sedute di seconda convocazione;
- d) la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio e il rendiconto della gestione;
- e) la riserva al Presidente del potere di convocazione e di direzione dei lavori;
- f) la fissazione del tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) L'indicazione se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, i consiglieri possono costituirsi in gruppi dandone comunicazione al Sindaco e al Segretario;

La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale ovvero a sei sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la decadenza è sottoposta al Consiglio.

Copia della delibera di decadenza è notificata all'interessato entro 10 giorni.

I consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni, nella misura prevista dalla legge.

## Art. 11

### Sessioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

Sono sessioni ordinarie quelle relative a sedute convocate per l'approvazione del Bilancio di Previsione, del Conto Consuntivo e per la verifica degli equilibri di bilancio.

Tutte le altre sessioni sono straordinarie.

I termini per la consegna degli avvisi di convocazione ai consiglieri sono i seguenti:

- a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- c) almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo

le norme del Regolamento.

Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Le sedute del Consiglio sono pubblicate salvo i casi di "sedute segrete" previste dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento.

## Art. 12

### Esercizio della potestà regolamentare

Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi, con la contemporanea affissione all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

### Art. 13 Commissioni consiliari permanenti

Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

### Art. 14 Costituzione di commissioni temporanee e speciali

Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

Per la costituzione delle predette commissioni, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nei limiti della legge e secondo le norme fissate dal regolamento.

La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.

Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinate dal regolamento consiliare.

### Art. 15 Indirizzi per le nomine e le designazioni

Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi relativi alla nomina, alla designazione e alla revoca, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art. 16  
Garanzie delle minoranze

Nel rispetto dei principi generali di garanzia e tutela dei diritti della minoranza consiliare, previsti nel presente Statuto, deve essere assicurata la presenza di almeno un designato della minoranza stessa in tutte le commissioni di nomina del Consiglio negli Enti in cui il Comune è rappresentato con almeno due membri.

La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia spetta alle minoranze.

**Capo II**  
**SINDACO E GIUNTA**

Art. 17  
Elezioni del Sindaco

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 18  
Attribuzioni del Sindaco

Il Sindaco è il capo del Governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

Ha competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali – esecutive.

Il Sindaco, ferme restando le attribuzioni previste dalle leggi, dallo Stato e dai regolamenti, in qualità di capo dell'Amministrazione Comunale, in particolare:

- a) è il legale rappresentante del Comune;
- b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori e risolvendo i conflitti di competenza che possono insorgere tra i medesimi;
- c) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta;
- d) indice i referendum comunali;
- e) ha facoltà di delega e può conferire incarichi speciali a consiglieri su particolare questioni e materie per la migliore realizzazione delle linee programmatiche approvate dal Consiglio;
- f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- g) emana direttive al Segretario Comunale e assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento degli uffici e delle strutture comunali;
- h) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi commerciali;
- i) assegna gli alloggi di edilizia pubblica,

l) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.  
Esercita le funzioni di ufficiale di Governo nei casi e con le modalità previste dalla Legge.

#### Art. 19 Linee programmatiche

Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta in cui al precedente art. 9, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

#### Art. 20 Dimissioni del Sindaco

Le dimissioni scritte del Sindaco sono indirizzate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.

Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

#### Art. 21 Vice Sindaco

Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti.

In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alle elezioni del nuovo Sindaco.

#### Art. 22 Delegati del Sindaco

Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere

fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

#### Art. 23 Nomina della Giunta

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

I soggetti chiamati alla carica di Vice sindaco o assessore devono:

- essere in possesso di requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco;

La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

#### Art. 24 La Giunta – Composizione e presidenza

La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori, compreso il Vice Sindaco.

Possono essere nominati assessori anche i cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consiglieri comunali, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto..

I componenti la giunta comunale abilitati in materia di urbanistica, di edilizia devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

#### Art. 25 Competenze della Giunta

La giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La giunta compie gli atti amministrativi che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

La Giunta provvede all'approvazione dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei.

L'accettazione di lasciti e donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi della legislazione vigente.

#### Art. 26

#### Funzionamento della Giunta

L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale.

Il funzionamento della Giunta comunale è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla Giunta stessa.

#### Art. 27

#### Cessazione dalla carica di assessore

Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

#### Art. 28

#### Decadenza della Giunta – Mozioni di sfiducia

Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della giunta.

Il Sindaco e la Giunta cessano altresì dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno cinque consiglieri, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

Il Sindaco e la giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

#### Art. 29

#### Divieto generale di incarichi e consulenze – Obbligo di astensione

Il Sindaco, il Vice sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali non possono ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o parenti e affini entro il quarto grado.

### **TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

#### **Capo I**

#### **PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI – RIUNIONI – ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI – ISTANZE E PROPOSTE**

#### Art. 30

#### Partecipazione dei cittadini

Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

- a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti;

L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge.

## ART. 31 Riunioni e assemblee

Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi e ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

## Art. 32 Consultazioni

Il Consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

## Art. 33 Istanze e proposte

Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

Il Consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza, o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 50 elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 34  
Azione referendaria

Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono stata oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il trenta per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 35  
Disciplina del referendum

Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

In particolare il regolamento deve prevedere:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

Art. 36  
Effetti del referendum

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

**TITOLO IV  
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

Art. 37  
Albo Pretorio

E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Art. 38  
Svolgimento dell'attività amministrativa

Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambito territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

**TITOLO V**  
**PATRIMONIO – FINANZA – CONTABILITA'**

Art. 39  
Demanio e patrimonio

Apposito regolamento da adottarsi ai sensi di legge, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 40  
Ordinamento finanziario e contabile

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dalla legge.

Art. 41  
Principi e criteri

Il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti,

oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente.

Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del Conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia.

Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo – funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

#### Art. 42 Revisore del Conto

Il Revisore del Conto, oltre ai requisiti prescritti dalla legge, deve possedere quelli di eleggibilità a consigliere comunale e non ricadere in nessuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa e dal Regolamento.

Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

#### Art. 43 Controllo di Gestione

Il Controllo di gestione deve accertare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettazione e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità;

I metodi, gli indicatori e i parametri per il controllo di gestione sono individuati nel regolamento di contabilità.

### **TITOLO VI I SERVIZI**

#### Art. 44 Forma di gestione

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra

le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale,
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 48.

#### Art. 45

##### Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

#### Art. 46

##### Aziende speciali

Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

- a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
- b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti per i componenti del Consiglio di amministrazione;
- c) il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentati il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell'azienda o di altre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

#### Art. 47 Istituzioni

Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, in misura non superiore a sei, è stabilito con l'atto istitutivo dal consiglio comunale.

Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste per le aziende speciali.

Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 48  
Società

Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture e altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma.

Art. 49  
Concessioni a terzi

Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

**TITOLO VII**  
**FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE**  
**ACCORDI DI PROGRAMMA**

Art. 50  
Convenzioni

Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la provincia.

Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comunali che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti delegati.

Art. 51  
Accordi di programma

Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune, della provincia e della regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti

pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.  
Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

#### Art. 52 Consorzi

Il Comune, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, imprenditoriale e sociale.

Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione prevista dalla legge, approva a maggioranza assoluta dei componenti, lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente.

Tra gli stessi enti non può essere costituito più di un consorzio.

#### Art. 53 Unione dei Comuni

Il consiglio comunale, ove ne sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

### **TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE**

#### **Capo I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**

##### Art. 54 Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte.

##### Art. 55 Ordinamento degli uffici e dei servizi

Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 56  
Organizzazione del personale

Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

Art. 57  
Incarichi esterni

La copertura dei posti di responsabilità dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, il diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica.

**Capo II**  
**SEGRETARIO COMUNALE – VICE SEGRETARIO**

Art. 58  
Segretario comunale – Direttore generale

Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.

Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale.

Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, Il Segretario comunale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco; sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza; svolge ogni altra funzione attribuita dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione secondo quando stabilito dal contratto collettivo di categoria.

Art. 59  
Vice Segretario comunale

Il Regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vice-segretario, apicale, avente funzioni vicarie.

Art 60  
Responsabili degli uffici e dei servizi

Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
- l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente che la legge attribuisce al Sindaco;
- m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazione che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;

I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 61  
Avocazione

Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o altro dipendente.

**TITOLO IX**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 62  
Entrata in vigore

Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Art. 63  
Modifiche dello statuto

Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 64  
Norma transitoria

I regolamenti comunali saranno adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto. Nelle more si applicano le disposizioni regolamentari in vigore, ove non incompatibili.